ROMA

Protocollo RC n. 19155/2018

Deliberazione n. 82

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2019

VERBALE N. 71

Seduta Pubblica del 7 novembre 2019

Presidenza: SECCIA

L'anno 2019, il giorno di giovedì 7 del mese di novembre, alle ore 12,22 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,44 – la Vice Presidente Vicario dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli

Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Penna ha giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca.

(OMISSIS)

La VICE PRESIDENTE VICARIO pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 125ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

125ª Proposta (Dec. G.C. n. 50 del 31 luglio 2018)

Approvazione del "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Premesso che Roma Capitale, nel rispetto dei principi statutari dell'Ente, pone in essere interventi volti a valorizzare programmi e progetti in ambito culturale, artistico, scientifico e creativo, di interesse pubblico, realizzati da organismi pubblici e privati promuovendo azioni di sostegno in grado di creare le condizioni per la promozione e lo sviluppo della vita culturale e civile della comunità locale;

le Linee Programmatiche 2016 - 2021 per il governo di Roma Capitale, approvate dall'Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, delineano il percorso complessivo di crescita culturale da intraprendere e individuano nella creazione di sinergie tra i soggetti che lavorano nel campo della cultura a Roma, la migliore tra le strategie culturali per lo sviluppo della città;

l'Amministrazione Capitolina, pertanto, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e in attuazione del principio di sussidiarietà, provvede, in attuazione delle sopra richiamate finalità e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla concessione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici in favore di organismi pubblici e

privati riconoscendone l'efficacia quali strumenti di promozione e impulso dell'offerta culturale;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 all'articolo 12 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

la vigente disciplina regolamentare di Roma Capitale in materia è dettata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 25 ottobre 1994 recante "Regolamento in materia di contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Soc. Cooperative a r.l. che svolgono attività culturali e di spettacolo" come modificata con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 128 del 17 luglio 1997 e n. 259 del 29 settembre 1997, nonché dal "Regolamento per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni che svolgono la loro attività culturale istituzionale nella città di Roma", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 3 giugno 1996 e ss.mm.ii..

Rilevata la necessità di procedere all'aggiornamento delle discipline sopra richiamate ai fini di adeguarne i contenuti all'evoluzione normativa e di fornire un complesso coordinato di disposizioni, ivi incluse quelle relative al sostegno agli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale, e di adottare il nuovo "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241" così come allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, cui dovranno attenersi le strutture capitoline competenti per materia.

Ritenuto, altresì, di introdurre elementi di innovazione ampliando il concetto di "ambito culturale" tradizionalmente inteso e includendo in esso, oltre alle attività finalizzate alla creazione, alla promozione e alla diffusione di espressioni artistiche e di spettacolo anche le attività di promozione e diffusione della scienza e le attività di sviluppo della creatività, nonché le attività che favoriscono lo sviluppo sostenibile, attuando, a Roma, una politica di ampio respiro che concorra a porla al centro di uno scenario a carattere internazionale;

di assicurare il sostegno economico, diretto e indiretto, dell'Amministrazione agli organismi pubblici e privati operanti nei settori de quibus, per l'attuazione dei loro programmi, intesi quali complesso di attività caratterizzanti il profilo del soggetto beneficiario nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di progetti intesi quali singole iniziative, eventi e manifestazioni, rivolti alla pubblica fruibilità;

di prevedere nella nuova regolamentazione forme di sostegno diretto e indiretto, disciplinando sia la concessione di contributi in denaro, finalizzati alla parziale copertura dei costi inerenti l'attuazione di programmi o la realizzazione di progetti, sia l'attribuzione di benefici in forma indiretta finalizzati ad alleviare specifici oneri e costi attraverso l'esenzione, totale o parziale, ove consentito dalle norme di legge e regolamenti, dal pagamento di canoni e tariffe comunali, attraverso la fornitura di beni o

servizi o attraverso l'accesso ad eventuali condizioni agevolate a seguito di specifico accordo tra Amministrazione ed enti terzi;

di offrire agli operatori del settore la possibilità di accedere a contributi economici e benefici indiretti aventi carattere pluriennale ai fini di valorizzare la continuità e il consolidamento dei percorsi culturali ritenuti meritevoli del sostegno dell'Amministrazione Capitolina;

con riferimento agli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale, di disciplinare, in modo organico, le fattispecie previste per il sostegno agli stessi da erogarsi in forma diretta o indiretta con le risorse dell'Amministrazione Capitolina, ivi inclusa la concessione, nel rispetto delle previsioni di legge e dei rispettivi Statuti, di contributi erogati per il perseguimento delle finalità istituzionali; per tale ultima fattispecie, la nuova disciplina introduce, altresì, una procedura univoca per pervenire alla determinazione dell'entità dei contributi e per la loro erogazione.

Ritenuto infine, per specifici aspetti operativi, in un'ottica di flessibilità e semplificazione procedimentale, di dare mandato al Direttore del Dipartimento Attività Culturali di adottare un disciplinare volto a fornire agli uffici un supporto in grado di adattarsi ai molteplici aspetti di dettaglio relativi ad un settore in continua evoluzione, nell'esercizio delle proprie competenze gestionali nonché delle funzioni di raccordo, integrazione e cooperazione con le strutture territoriali attribuitegli dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Regolamento del Decentramento Amministrativo.

Visto che, in data 25 maggio 2018, il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore f.to: V. Vastola";

che in data 25 maggio 2018, i1 Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha attestato ai sensi dell'art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore f.to: V. Vastola;

che in data 28 maggio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale f.to: L. Botteghi";

Dato atto che la proposta, in data 3 agosto 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi I, II, III, IX, X, XI e XV non è pervenuto alcun parere.

che i Consigli dei Municipi IV, V, XII e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

che i Consigli dei Municipi VI, VII e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VI:

1. all'articolo 5 punto 3 sostituire le parole "2 giorni' con le parole "5 giorni";
2. all'articolo 12 aggiungere un punto dopo il 3 con il seguente periodo "per finanziamenti pluriennali possibilità di revoca nel caso in cui il progetto non viene realizzato in caso di conformità con quanto dichiarato sia nella tipologia di intervento che di personale coinvolto";

Municipio VII:

1. Art. 2 comma 1 - Sarebbe da migliorare la definizione di "programma";
2. Art.2 comma 2 - Sarebbe opportuno che i requisiti giuridici e gli impegni dei richiedenti, i contenuti delle istanze e le modalità di determinazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi e delle forme di garanzia restassero esplicitati a livello di regolamento e non nel disciplinare dirigenziale;
3. Art.5 comma 3 - La commissione consiliare dovrebbe avere un margine temporale più ampio per esprimersi sui contributi straordinari (10 giorni);
4. Art.7 comma 3 - Occorre definire a livello di regolamento chi nomina i componenti della commissione nonché i requisiti documentati, il numero e la durata in carica di costoro. Della commissione dovrebbe comunque far parte un componente interno all'Amministrazione;
5. Art. 11 comma 4 - Dovrebbe tener presente il suggerito superamento del disciplinare operativo di cui alla nota all'art. 2 comma 2;
6. Art. 12 comma 1 - Da parte di chi e quando può essere disposta la revoca e quali sono le conseguenze sulle somme eventualmente erogate?

Municipio XIV:

- di estendere da 2 ad almeno 5 giorni, il termine evidenziato di cui al co. 3 dell'art.5 (classificazione dei contributi) - del "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in

attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 41" - che recita: "[…] 3. L'Amministrazione, con specifici provvedimenti della Giunta Capitolina, può concedere contributi, in via straordinaria, per progetti in ambito culturale aventi carattere di eccezionale rilevanza. L'adozione del provvedimento è subordinata alla comunicazione alla competente Commissione Consiliare che, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, può esprimersi in modo vincolante in merito alla sussistenza di eventuali motivi ostativi; il mancato pronunciamento entro i termini, consente l'adozione del relativo provvedimento. [….]

che il Consiglio del Municipio VIII ha espresso parere contrario senza osservazioni;

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 14 dicembre 2018 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio VI:

1. la richiesta non viene accolta in quanto il termine proposto appare incompatibile con il carattere di straordinarietà del contributo concesso per progetti aventi carattere di eccezionale rilevanza, che può comportare anche imprescindibili esigenze di tempestività;
2. la richiesta non viene accolta in quanto l'ipotesi descritta è da ritenersi assorbita dal comma 2, lettera a) del medesimo articolo.

Municipio VII:

1. l'osservazione non viene accolta in quanto l'attuale formulazione è da ritenersi idonea ai fini dell'applicazione delle disposizioni regolamentari;
2. l'osservazione non viene accolta in quanto l'attuale formulazione persegue l'intento di individuare i criteri ritenuti fondamentali per la disciplina del settore e di fornire, per gli aspetti di dettaglio, uno strumento flessibile a supporto dell'attività degli uffici;
3. l'osservazione non viene accolta in quanto il termine proposto appare incompatibile con il carattere di straordinarietà del contributo concesso per progetti aventi carattere di eccezionale rilevanza, che può comportare anche imprescindibili esigenze di tempestività;
4. la richiesta non viene accolta in quanto l'attuale formulazione del regolamento, in coerenza con l'intento di individuare i criteri ritenuti fondamentali per la disciplina del settore, rinvia, per tali aspetti, alle specifiche procedure di selezione; l'inserimento nella commissione di un componente interno all'Amministrazione è già implicitamente previsto nel testo del comma 3 che recita una "...Commissione formata da componenti, <u>anche</u> esterni all'Amministrazione...";
5. l'osservazione non viene accolta in coerenza con le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni relative all'articolo 2, comma 2;
6. la richiesta non viene accolta specificando che la previsione regolamentare nell'attuale formulazione, rinvia, in merito, al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo; non si ritiene pertanto, di introdurre ulteriori elementi di precisazione;

Municipio XIV:

- la richiesta non viene accolta in quanto il termine proposto appare incompatibile con il carattere di straordinarietà del contributo concesso per progetti aventi carattere di eccezionale rilevanza, che può comportare anche imprescindibili esigenze di tempestività.

Atteso che le Commissioni Capitoline Permanenti I e VI, nelle rispettive sedute del 22 e 11 marzo 2019, hanno dato parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti

- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che prevede: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi";
- il Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 "Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-2021";
- il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale di cui alla deliberazione del Consiglio comunale del 8 febbraio 1999, n. 10 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Vincenzo Vastola, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati.

Per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il testo del "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione

dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241", allegato parte integrante del presente atto.

2. di abrogare, a partire dalla data della sua entrata in vigore, il Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Società Cooperative a responsabilità limitata (S.C.A.R.L.) che svolgono attività culturali e di spettacolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 1994, n. 227 e ss.mm.ii. nonché il Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti ed Associazioni che svolgono attività culturale istituzionale nella città di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 1996, n. 111 e ss.mm.ii., nonché le altre disposizioni regolamentari in materia incompatibili con le norme del presente regolamento ed emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

3. di demandare al Direttore del Dipartimento Attività Culturali l'adozione, con provvedimento dirigenziale, del disciplinare operativo del Regolamento in oggetto.

ROMA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Roma Capitale, nel rispetto dei principi statutari, pone in essere interventi volti a valorizzare programmi e progetti in ambito culturale, artistico, scientifico e creativo di interesse pubblico, coerenti con le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale, attraverso azioni di sostegno in grado di creare le condizioni per la promozione e lo sviluppo della vita culturale e civile della comunità locale e per la rimozione di ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell'offerta di cultura nei confronti di tutti i cittadini.
2. L'Amministrazione Capitolina, per mezzo delle proprie strutture competenti, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e in attuazione del principio di sussidiarietà, provvede, a tal fine, alla concessione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici a favore di organismi pubblici e privati ai sensi del presente regolamento adottato in conformità di quanto disposto dall'Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2
Definizioni e strumenti operativi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono:
   a. ambito culturale: l'ambito le cui attività, orientate o non orientate al mercato, includono la creazione, la promozione, la diffusione di espressioni culturali, artistiche, scientifiche e creative, nonché lo sviluppo sostenibile;
   b. contributo: erogazione di denaro in forma diretta finalizzata alla parziale copertura dei costi inerenti l'attuazione di programmi o la realizzazione di progetti di natura culturale, artistica, scientifica e creativa, indirizzati anche allo sviluppo sostenibile;
   c. vantaggio economico: beneficio in forma indiretta finalizzato ad alleviare specifici oneri e/o costi inerenti l'attuazione di programmi o la realizzazione di progetti di natura culturale, artistica, scientifica e creativa, indirizzati anche allo sviluppo sostenibile;
   d. programma: organico e unitario complesso di attività caratterizzante il profilo del soggetto impegnato in ambito culturale;
   e. progetto: iniziativa, evento, manifestazione, in ambito culturale, rivolto alla pubblica fruibilità.
2. Nel rispetto dei criteri contenuti nel Capo I e II del presente Regolamento, con provvedimento dirigenziale del Direttore del Dipartimento Attività Culturali, è adottato un disciplinare (di seguito disciplinare operativo) recante l'indicazione dei requisiti giuridici dei soggetti beneficiari e gli impegni relativi ai comportamenti e agli obblighi che gli stessi dovranno assumere nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito del procedimento, i contenuti delle istanze, lo schema tipo del relativo piano economico, le modalità di costituzione dell'albo dei componenti esterni della

Commissione di valutazione, le modalità di determinazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, ivi comprese le forme di garanzia.

Articolo 3
Soggetti beneficiari

1. Ai sensi del presente regolamento, possono essere ammessi alla concessione dei contributi e all'attribuzione dei vantaggi economici gli organismi pubblici e privati operanti in ambito culturale, organizzati anche in forma riunita, in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare operativo.
2. Sono esclusi dalla concessione dei contributi e dalla attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente Regolamento, le forze politiche e le organizzazioni sindacali, nonché gli organismi che abbiano, nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva, con sentenze o atti amministrativi, che non sono più soggetti ad impugnazione, o posizioni debitorie risultanti da atti amministrativi che costituiscono titoli aventi efficacia esecutiva, salvo che - in caso di impugnazione - sia stata disposta ed ordinata, con provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di riscossione, fino alla pronuncia di merito.
3. Gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale accedono alla concessione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici secondo le disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento.

Articolo 4
Rispetto della normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi e i vantaggi economici previsti dal presente regolamento sono concessi, in particolare per quanto attiene agli obblighi di comunicazione o notifica, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi dagli Stati nonché nei Regolamenti della Commissione Europea concernenti le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e gli aiuti "de minimis".

Capo II
Contributi e Vantaggi economici

Articolo 5
Classificazione dei contributi

1. Nel rispetto del presente Regolamento e dei limiti fissati dalle risorse all'uopo stanziate in bilancio, sono concessi contributi come di seguito classificati:

   a) contributi per il sostegno ai programmi

a favore di organismi pubblici e a favore di organismi privati, per il sostegno all'attuazione dei programmi secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d, ritenuti di interesse pubblico sulla base di previsioni normative o in conformità con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento;

b) contributi per il sostegno a progetti
a favore di organismi pubblici e a favore di organismi privati, per il sostegno di progetti così come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera e, promossi dall'Amministrazione o a sostegno di progetti ritenuti di rilevante interesse culturale.

2. I programmi e i progetti possono avere carattere pluriennale per una durata massima di tre anni, qualora siano connotati da particolare valore e il disciplinare preveda la sussistenza di adeguate garanzie di continuità e solidità organizzativa del beneficiario.

3. La Giunta Capitolina, con specifici provvedimenti contenenti adeguata motivazione, può concedere, in via straordinaria e in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 7, contributi per progetti in ambito culturale aventi carattere di eccezionale rilevanza pubblica per la città. L'adozione del provvedimento è subordinata alla preventiva comunicazione alla competente Commissione Consiliare che, entro il termine di cinque giorni lavorativi o, in ragione di una particolare speciale urgenza dovuta all'imminente svolgimento dell'evento, non oltre la scadenza di due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, può esprimersi, con efficacia vincolante, in merito alla sussistenza di eventuali motivi ostativi; il mancato pronunciamento della Commissione entro i termini suindicati non preclude, comunque, l'adozione del provvedimento da parte della Giunta Capitolina.

Articolo 6
Vantaggi economici

1. L'Amministrazione può prevedere, per il sostegno a programmi o a progetti, anche di carattere pluriennale, l'attribuzione, ai soggetti di cui all'articolo 3, dei sottoelencati vantaggi economici il cui elenco è inserito nel sito istituzionale di Roma Capitale, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente e nell'ambito dei dati relativi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed ai vantaggi economici:
   a. esenzione, totale o parziale, ove consentito, dal pagamento di canoni/tariffe comunali, nel rispetto dei regolamenti di Roma Capitale vigenti in materia;
   b. fornitura di beni o servizi strumentali, in base ad appositi atti e provvedimenti dell'Amministrazione;
   c. accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo tra Amministrazione ed enti terzi.

2. L'attribuzione dei vantaggi economici è ammissibile anche a favore di un programma o un progetto a sostegno del quale l'Amministrazione abbia concesso contributi ai sensi dell'articolo 5.
3. Per il sostegno a progetti in ambito culturale realizzati da organismi non lucrativi in forma gratuita e collegati ad eventi di carattere istituzionale programmati da Roma Capitale, la Giunta Capitolina, anche su indirizzo della competente Commissione

Consiliare, può esprimere con proprio atto il rilevante interesse dell'Amministrazione all'attribuzione dei suddetti vantaggi economici, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

Articolo 7
Promozione delle attività culturali, adozione e attuazione dei provvedimenti

1. La Giunta Capitolina o Municipale, su proposta dell'Assessore competente, promuove il sostegno ai programmi e ai progetti determinando, altresì, nell'ambito delle risorse economiche all'uopo stanziate, i limiti massimi di spesa per la concessione di contributi, stabilendo i criteri per la determinazione degli importi con il provvedimento dirigenziale di cui al comma 4 del successivo articolo 8, che possano consentire il più ampio accesso ai micro, piccoli e medi operatori culturali e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici.
2. In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina o Municipale, i competenti uffici porranno in essere gli atti necessari all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari sulla base di criteri di selezione quali – quantitativi specificati negli avvisi pubblici.
3. Ai fini della valutazione delle istanze presentate dai soggetti partecipanti alla selezione pubblica, corredate dalla descrizione dei programmi o dei progetti e dai connessi piani economici, il dirigente competente nomina una Commissione costituita da non più di cinque componenti, interni e anche esterni all'Amministrazione Capitolina, che risultino in possesso di un'appropriata professionalità in ambito culturale. I componenti esterni sono individuati, in base a criteri di competenza e trasparenza, nell'ambito di un apposito albo permanente di commissari, predisposto secondo le modalità stabilite nel disciplinare operativo. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti all'albo, e comunque nelle more dell'istituzione dello stesso, la scelta dei componenti esterni può essere effettuata in altre forme, ferma restando l'applicazione di criteri di competenza e trasparenza.

Articolo 8
Costi ammissibili, criteri di determinazione dell'entità del contributo, soglie

1. I contributi classificati ai sensi dell'articolo 5 possono essere utilizzati esclusivamente a fronte dei costi sostenuti dal soggetto beneficiario per l'attuazione di programmi o la realizzazione di progetti. A tal fine, sono considerati ammissibili i costi effettivamente e comprovatamente sostenuti, diretti e indiretti, riconducibili alle seguenti voci:
   - risorse umane e prestazioni artistiche e professionali;
   - organizzazione e realizzazione del programma o del progetto;
   - comunicazione;
   - raccolta ed elaborazione dati;
   - oneri finanziari;
   - costi generali.

2. L'entità del contributo concesso è determinata in percentuale sul totale dei costi ammissibili e non può essere superiore al disavanzo tra le voci di entrata, senza computare tra queste l'importo dell'eventuale contributo richiesto, e le voci di uscita riportate nel piano economico predisposto in conformità allo schema di cui al disciplinare operativo.
3. I contributi concessi non possono superare la soglia dell'85% del totale dei costi ammissibili.
4. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità per la determinazione dell'importo del contributo da concedere, nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, avuto riguardo alle risorse finanziarie disponibili e alle determinazioni assunte dalla Giunta Capitolina o Municipale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.
5. Per i programmi e i progetti di carattere pluriennale, il dirigente competente assume, con proprio provvedimento, l'impegno delle somme relative alla prima annualità e dispone la prenotazione di impegno delle somme relative alle annualità successive imputandole ai corrispondenti esercizi finanziari.
6. In caso di contributi concessi in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'importo concesso dall'Amministrazione non può comunque essere superiore alla soglia indicata nel presente articolo.
7. Il presente articolo non si applica alle concessioni di contributi disciplinate da specifiche normative di settore.

Articolo 9
Divieto di cumulabilità

1 Un soggetto beneficiario non può cumulare i contributi concessi o gli stessi vantaggi economici attribuiti da più uffici dell'Amministrazione Capitolina ai fini della realizzazione del medesimo progetto.

Articolo 10
Rendicontazione

1. Ai fini della liquidazione del contributo il soggetto beneficiario deve produrre a titolo di rendicontazione, entro il termine perentorio individuato nell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 2, o, nel caso di contributi concessi in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il termine perentorio individuato nello specifico provvedimento di Giunta Capitolina, una relazione dettagliata recante una parte espositiva di natura quali-quantitativa relativa all'attuazione del programma o alla realizzazione del progetto e una parte di natura contabile resa secondo quanto previsto nel disciplinare operativo, completa della documentazione relativa ai costi sostenuti considerati ammissibili ai sensi dell'articolo 8.
2. Il caso fortuito o la causa di forza maggiore cui consegue la mancata o parziale realizzazione del programma o del progetto comporta la rideterminazione del contributo in misura corrispondente, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 del

precedente articolo 8 e considerando in tal caso ammissibili i soli costi sostenuti e documentati, imputabili alle voci individuate al medesimo articolo.

3. Sono ammesse, in fase di rendicontazione, variazioni sia in aumento sia in diminuzione, in compensazione fra di loro, dell'importo delle voci di costo di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento nella misura massima del 15% rispetto all'importo complessivo preventivato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, comma 6, e quanto previsto, in merito all'ammissibilità dei costi, dal comma 1 del presente articolo, nonché l'invarianza del programma o del progetto e fatte salve le modifiche approvate dall'Amministrazione.
4. L'importo complessivo dei costi generali indicato dal soggetto beneficiario nella relazione dettagliata di rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo potrà non essere supportato dalla relativa documentazione per una percentuale non eccedente il 5% dello stesso.

Articolo 11
Verifiche e controlli – liquidazione del contributo

1. Il dirigente competente dispone la liquidazione del contributo concesso con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della documentazione da produrre a titolo di rendicontazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, previo esito positivo delle verifiche in merito alla completezza e alla regolarità della stessa effettuate mediante controllo formale e sostanziale, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni necessarie per acquisire ogni ulteriore elemento o informazione utile ed occorrente, secondo le modalità stabilite nel disciplinare operativo.
2. Eventuali variazioni al programma o al progetto, non prevedibili o non dipendenti da cause imputabili al soggetto beneficiario, devono essere preventivamente comunicate ai competenti uffici per le conseguenti valutazioni e la eventuale successiva formale accettazione.
3. Qualora, in sede di verifiche e di controlli, emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, al soggetto beneficiario è assegnato un termine entro cui provvedere; trascorso inutilmente il termine o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni fornite, il contributo sarà ridotto in misura corrispondente sulla base della documentazione di rendicontazione positivamente riscontrata.
4. Secondo le modalità individuate nel disciplinare operativo, il soggetto beneficiario può richiedere, alternativamente, l'erogazione di parte del contributo concesso, nelle seguenti forme:
   - a titolo di acconto previa presentazione di documentazione comprovante spese già sostenute;
   - a titolo di anticipazione previa presentazione di idonee forme di garanzia.

   L'entità di tali erogazioni è determinata secondo criteri, da individuarsi nel disciplinare operativo di proporzionalità inversa in relazione all'importo del contributo concesso e comunque in misura non superiore all'85% dello stesso.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria il dirigente competente emette un provvedimento di revoca dalla concessione del contributo ai sensi del comma 2 del

successivo articolo 12 e provvede al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto o anticipazione ai sensi del precedente comma 4.

6. In nessun caso possono essere liquidati contributi di entità superiore a quella concessa.
7. Qualora, in fase di rendicontazione, a seguito di variazioni nei totali delle spese o delle entrate preventivate, il contributo concesso risultasse superiore all'effettivo disavanzo del piano economico, si procederà a rideterminare l'importo da liquidare riducendolo fino a concorrenza della differenza tra le entrate realizzate e le spese sostenute tenuto conto delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto o anticipazione.

Articolo 12
Revoca, rinuncia

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento è disposta la revoca della concessione del contributo e/o dell'attribuzione di vantaggi economici, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
2. Il diritto alla concessione del contributo e/o all'attribuzione di vantaggi economici viene meno nei seguenti casi:
   a) mancata realizzazione del programma o del progetto cui i contributi e i vantaggi economici sono collegati ad esclusione dell'ipotesi prevista all'articolo 10, comma 2, o loro variazioni non formalmente accettate dall'Amministrazione;
   b) perdita di uno dei requisiti indicati nel disciplinare operativo previsti ai fini dell'ammissione alla concessione del contributo e all'attribuzione di vantaggi economici;
   c) esito negativo dell'istruttoria nella fase di rendicontazione in relazione a uno dei seguenti aspetti:
      - mancata presentazione della rendicontazione entro il termine perentorio individuato nell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 2 o, nel caso di contributi concessi in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il termine perentorio individuato nello specifico provvedimento di Giunta Capitolina;
      - insufficienza e irregolarità della documentazione presentata non sanata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 11;
      - presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni accertate quali non veritiere.

   Nei casi sopra elencati il dirigente competente dispone la revoca del provvedimento di concessione del contributo e/o dell'attribuzione di vantaggi economici, salve le eventuali diverse azioni che si rendano necessarie, ivi incluse quelle relative al recupero degli importi eventualmente già erogati a titolo di acconto o anticipazione. Inoltre, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), terzo alinea, è altresì disposta l'esclusione del soggetto inadempiente dalla partecipazione agli avvisi pubblici, emessi ai sensi del presente Regolamento, per l'esercizio finanziario in cui la revoca è disposta e per l'esercizio finanziario seguente.

3. Il soggetto che, per qualsivoglia motivo, intende rinunciare al diritto alla concessione di un contributo o all'attribuzione di vantaggi economici deve comunicarlo tempestivamente in forma scritta al dirigente competente.

Capo III
Enti strumentali controllati e partecipati operanti in ambito culturale

Articolo 13
Sostegno all'attività e a progetti

1. L'Amministrazione, nel rispetto dei limiti fissati dalle risorse all'uopo stanziate in bilancio, sostiene gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale attraverso:
   a. la concessione, nel rispetto delle previsioni di legge e dei rispettivi Statuti, di contributi erogati per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;
   b. la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di specifici progetti di rilevante interesse pubblico;
   c. l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo14
Determinazione dell'entità dei contributi

1. Ai fini della determinazione, da parte dell'Assemblea Capitolina, dell'entità dei contributi di cui al punto a) del precedente Articolo, gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale, operanti in ambito culturale, entro il 30 giugno dell'anno precedente quello per il quale intendono ottenere il sostegno, trasmettono all'Amministrazione una relazione illustrativa circa gli obiettivi generali perseguiti, riportante i correlati costi previsionali. Eventuali integrazioni al contributo, relativamente a specifiche esigenze sorte successivamente alla data sopra indicata, sono subordinate alla trasmissione di una specifica relazione a supporto delle decisioni dell'organo deliberante.
2. Ai fini della determinazione dell'entità dei contributi di cui al comma 1, punto b) dell'articolo 13, gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale, trasmettono il progetto in merito al quale la Giunta Capitolina esprime le proprie determinazioni, informandone preventivamente la Commissione Consiliare competente e, in caso positivo, quantifica, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il limite massimo di spesa da impiegare per la sua realizzazione e la percentuale di contributo concedibile che non potrà superare l'85% del totale dei costi del progetto ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3. Il dirigente competente, sulla base degli indirizzi assunti ai sensi dei precedenti commi, procede all'impegno delle somme per un importo pari ai contributi concessi.

Articolo 15
Erogazione dei contributi

1. L'erogazione delle somme concesse a titolo di contributo di cui al comma 1, punto a) dell'articolo 13 avviene sulla base della presentazione di una relazione articolata, attestante l'attività svolta e i costi sostenuti, recante altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi generali fissati nel bilancio di previsione dei singoli organismi.
2. L'erogazione delle somme concesse a titolo di contributo ai sensi di quanto previsto al comma 1, punto b) dell'articolo 13, avviene sulla base della presentazione di una relazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto e i costi ad esso imputabili e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, trasmessa dall'organismo beneficiario alla struttura capitolina competente e accompagnata dalla seguente documentazione:
   - rendiconto riepilogativo delle eventuali entrate e delle uscite e corrispondente allo schema di preventivo nella ripartizione delle rispettive voci;
   - copia della documentazione di natura contabile e fiscale comprovante i costi dichiarati, intestata all'organismo beneficiario e direttamente riconducibile alla realizzazione del progetto.
3. Il dirigente competente dispone la liquidazione del contributo concesso con proprio provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione, da parte dell'organismo beneficiario, della documentazione di cui ai precedenti commi, previo esito positivo delle verifiche in merito alla completezza e alla regolarità della stessa.
4. In caso di somme concesse a titolo di contributo ai sensi del comma 1, punto b) dell'articolo 13, l'organismo beneficiario può richiedere l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una quota del contributo concesso, in misura non superiore al 50%.
5. Al termine della procedura di spesa è richiesta la rendicontazione da parte dell'Ente partecipato.

Capo IV
Accordi fra pubbliche amministrazioni

Articolo16
Accordi di collaborazione istituzionale

1 La conclusione di accordi con altre Pubbliche Amministrazioni e con Amministrazioni aggiudicatrici operanti in ambito culturale per la realizzazione - in comune - di interventi rientranti nelle azioni previste all'articolo 1 del presente Regolamento può prevedere che l'apporto organizzativo avvenga tramite l'erogazione di un contributo finanziario ed eventualmente di vantaggi economici, da valersi a mero titolo di rimborso di costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento, con esclusione di qualsiasi forma di corrispettività.

2 Lo schema di ciascun accordo è approvato con apposita deliberazione della Giunta Capitolina, riportante la rilevanza pubblica dell'interesse culturale cui esso è preordinato e informandone preventivamente la Commissione Consiliare competente; lo schema degli accordi di importo inferiore a 20.000 euro è approvato con provvedimento dirigenziale, in attuazione di apposita Direttiva dell'Assessore competente per materia.

3 L'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo approvato con le modalità di cui al precedente comma 2.

Capo V
Disposizioni finali

Articolo 17
Relazione annuale sui contributi e vantaggi economici

1. Nella fase di formazione del rendiconto di gestione, la Ragioneria Generale, previa acquisizione dei dati occorrenti, predispone una relazione annuale in cui sono indicati:
   - gli importi dei contributi erogati per programma e progetto (art. 5);
   - l'importo e relativo elenco dei vantaggi economici e, per quanto attiene al punto c del comma 1, dell'articolo 6, ove questi siano determinabili.
2. Al Dipartimento o Ufficio competente è attribuito il compito di redigere annualmente una relazione nella quale sono elencati i vantaggi economici (art. 6) con relativo importo e l'indicazione del programma o progetto con relativo importo distinto tra i punti a), b) e, ove determinabile, c).
3. La relazione di cui ai punti precedenti viene allegata al rendiconto di gestione e pubblicata in amministrazione trasparente nella sezione Bilanci.

Articolo 18
Trasparenza, pubblicazione e accesso

1. Gli atti e i provvedimenti individuati nel presente regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalle normative vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti di concessione dei contributi o di attribuzione dei vantaggi economici devono contenere il richiamo espresso in ordine all'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni applicabili in materia.
3. Le richieste di accesso documentale presentate dagli interessati nell'ambito delle procedure espletate ai sensi del presente Regolamento sono evase tempestivamente e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di Roma Capitale in materia.

Articolo 19
Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

Articolo 20
Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Società Cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività culturali e di spettacolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 1994, n. 227 e ss.mm.ii. nonché il Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti ed Associazioni che svolgono attività culturale istituzionale nella città di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 1996, n. 111 e ss.mm.ii.
2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni regolamentari in materia incompatibili con le norme del presente Regolamento ed emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Vice Presidente Vicario, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Angelucci, Ardu, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Guadagno, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

Ha votato contro la Consigliera Guerrini.

La presente deliberazione assume il n. 82.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 novembre 2019.

Lì, 13 novembre 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino